

SEN. CONTR. 10.3.1. *NULLUM FUT IN PROSCRIPTIONE MULIERCULAE CAPUT.*

PERCHÉ LE DONNE NON FURONO PROSCRITTE DAI TRIUMVIRI?

INTRODUZIONE

A Roma la proprietà era legata a doppio filo con la considerazione sociale di cui godevano un uomo o una donna. Da un lato, la *dignitas* individuale dipendeva strettamente dalla ricchezza posseduta e, in modo non secondario, dal modo in cui questa ricchezza era acquisita e amministrata¹. L'*aestimatio rei* rappresentava il cardine dell'articolazione interna della comunità civica e politica e i *cives*, uomini e donne, erano valutati soprattutto sulla base dei beni registrati nel *census*². Dall'altro, per colpire, delegittimare o talora addirittura annientare un cittadino o una cittadina, si poteva ricorrere a sanzioni di natura patrimoniale³. In quest'ottica, non stupiscono il disorientamento e lo sconcerto provocati nella società romana da provvedimenti radicali come quelli presi da Silla nell'82/81 a.C. e, più tardi, dai triumviri: le confische scardinavano dalle fondamenta il principio della legittima proprietà, e rappresentavano un attentato gravissimo alla stabilità dei rapporti sociali, minando le basi della vita associata⁴.

All'interno di questo quadro generale, il presente contributo intende concentrare l'attenzione sul 'secondo' triumvirato e in particolare sulle misure assunte dai magistrati nei confronti delle donne⁵. Dopo alcuni cenni preliminari al fenomeno delle proscrizioni e alle loro

¹ Tra i numerosi studi sulla mentalità e sulle scelte economiche dei Romani si segnalano qui: ANDREAU 2004; VIGLIETTI 2004; GILDENHARD -VIGLIETTI 2020; sul pensiero economico romano, NICOLET 1982; VIVENZA 2012 e, con importanti rilievi di metodo, MANTOVANI 2021.

² Sul censo, oltre a WISEMAN 1969 e LO CASCIO 2001, in generale vd. di recente HUMM 2015; BALBO 2018. Nello specifico, sul censimento delle donne romane cfr. LE GALL 1970, pp. 275 ss.; BRUNT 1971, pp. 5, 7, 15-16, 22, 27, 113 ss.; HIN 2013, pp. 261-297, in partic. pp. 284-290; MCCLINTOCK 2017, pp. 29-31; MCCLINTOCK 2022, pp. 33-35; si deve a Leo Peppe la valorizzazione della 'dimensione femminile' della cittadinanza romana e delle sue implicazioni politiche ed economiche: vd. PEPPE 2016.

³ Rimando a PIACENTIN 2021. Sanzioni di tipo patrimoniale erano comminate anche alle donne, fin dall'età repubblicana: vd. e.g. Liv. 10.31.9; Plin. NH. 14.13.90; Val. Max. 8.2.3; Paul. Sent. 2.26.14.

⁴ Sul punto, si vedano le riflessioni di CANFORA 1980, pp. 435-437; HINARD 1985, pp. 195-204 e 255-257; GABBA 1990, 801.

⁵ Come è noto, la storiografia sulle donne è vastissima e dipende più che in altri settori dai *women's studies* iniziati a partire dagli anni '70 del Novecento per sostenere o negare una pretesa 'emancipazione' delle donne romane.

conseguenze sociali e patrimoniali, ci si soffermerà sul problema storico della mancata presenza femminile nelle liste di proscrizione del 43 a.C. Si procederà dapprima a un riesame critico delle fonti circa la possibilità che le donne fossero proscritte, riflettendo poi sulle ragioni alla base della loro esclusione dalle liste.

1. LE PROSCRIZIONI TRIUMVIRALI

La *lex Titia* istituiva il cosiddetto ‘secondo’ triumvirato, fornendo a Gaio Giulio Cesare Ottaviano, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido lo strumento giuridico per una spietata repressione dell’opposizione⁶. Nella notte del 27 novembre del 43 a.C., diramata una prima lista provvisoria, l’inizio delle proscrizioni veniva ufficializzato attraverso l’affissione dell’editto⁷. La vittima più illustre delle esecuzioni sommarie volute dai triumviri fu senz’altro Cicerone, ucciso a Formia il 7 dicembre dai sicari di Antonio⁸.

Molti altri esponenti della classe dirigente, senatori e cavalieri, figuravano tuttavia negli elenchi triumvirali, soggetti peraltro a frequenti e arbitrari aggiornamenti in senso inclusivo ed esclusivo, al punto che Cassio Dione si asterrà deliberatamente da ogni indicazione numerica⁹. Se, sulla base di minuziose indagini comparative volte a ricomporre le non trascurabili discrepanze delle fonti¹⁰, la storiografia recente tende a ridimensionare il numero complessivo delle vittime,

Antesignani in Italia gli studi di CANTARELLA 1981; PEPPE 1984; CANTARELLA 1996; CENERINI 2002. Per quello che riguarda le proscrizioni, molta attenzione è stata data alla storia di Ortensia e solo incidentalmente ci si è chiesti perché le donne non furono incluse nelle liste: HINARD 1985, p. 233 n. 22; BIAVA 2004, pp. 310-311 n. 55.

⁶ Sulla *lex Titia*, sull’età triumvirale e le proscrizioni rimando ai classici: SYME 2014 [1939], pp. 209-225; MILLAR 1973; HINARD 1985; BLEICKEN 1990, pp. 41-51; GABBA 1990; PELLING 1996; HENDERSON 1997; BIAVA 2004; LICANDRO 2018, pp. 110-114; e, di recente, al volume collettaneo curato da PINA POLO 2020.

⁷ Per il testo dell’editto di proscrizione si veda App. B.C. 4.8-11 e, sulla sua autenticità, CANFORA 1980, pp. 430-434; HINARD 1985, p. 228; GOWING 1992, pp. 250-251; GABBA 1993, pp. 127-134; MAGNINO 1998, pp. 16-17; BIAVA 2004, pp. 307-309.

⁸ App. B.C. 4.6.21; Dio Cass. 47.8.3-4 e 47.11.1-2. Cfr. HINARD 1985, pp. 536-537, nr. 139; GOWING 1992a, pp. 154-157. Quello della morte di Cicerone è uno dei temi che meglio attesta la vitalità della memoria culturale delle proscrizioni: Sen. Suas. 6 e 7; Contr. 7.2. Sul tema si segnalano: ROLLER 1997; CASAMENTO 2004; MIGLIARIO 2007, pp. 121-149; LENTANO 2015 a e 2016.

⁹ Dio Cass. 47.13.1: «Non ho indicato nemmeno stavolta il numero dei proscritti, né degli uccisi né dei fuggitivi»; sul carattere ‘aperto’ delle liste, cfr. App. B.C. 4.7.28 e le riflessioni di HINARD 1985, pp. 247-255; HENDERSON 1997, pp. 107-108; BIAVA 2004, pp. 317-318.

¹⁰ Le fonti sono discordanti rispetto al totale effettivo dei proscritti. Le *Periochae* liviane (*Liv. Per.* 120) contano 130 senatori e *plurimi equites Romani*; Appiano (4.5.20; 4.7.28) fornisce i numeri più spettacolari: 300 senatori e duemila cavalieri; Plutarco (*Cic.* 46.2; *Brut.* 27.5; *Ant.* 20.2) oscilla tra i 200 e i 300 senza fornire l’ordine di appartenenza. Cfr. Oros. 6.18.10 e 12; Flor. 2.16.3. Sul tema, SYME 2014 [1939], p. 213; SALERNO 1990, p. 158. Per uno *status quaestionis* si veda BIAVA 2004, pp. 323-337, che tenta efficacemente di ricomporre le discrepanze relative ai numeri dei proscritti. Lo studioso sostiene che su 300 cittadini che con buona approssimazione furono iscritti nelle liste solo 40 siano deceduti a seguito

ciò non elimina l'impatto drammatico che le liste, affisse in vari punti della città, dovettero suscitare nell'immediato. A turbare nel profondo i contemporanei, oltre alla presenza sulle *tabulae* edittali di un terzo dei membri del senato, erano anche le specifiche modalità delle condanne a morte. Chiunque poteva effettuare l'esecuzione per accedere al sistema premiale previsto dai triumviri, consegnando la testa del proscritto. Quest'ultima era esposta sui rostri, a riprova dell'efficacia delle disposizioni triumvirali¹¹.

L'editto stabiliva una perfetta simmetria tra pene e ricompense: i complici erano sottoposti alle medesime punizioni dei proscritti, mentre i delatori beneficiavano delle stesse ricompense degli esecutori¹², con l'evidente scopo di minare ogni forma di solidarietà familiare e sociale e rendere in tal modo più incisivo il progetto di epurazione politica voluto da Ottaviano, Marco Antonio e Lepido.

Gli effetti delle proscrizioni non si limitavano però a minare i legami di solidarietà familiare e sociale o a infliggere la pena capitale. L'inserimento nelle *tabulae* /πίνακες sanciva la morte civile del proscritto, dichiarato *hostis rei publicae*. La confisca dei beni¹³ era sul piano giuridico una conseguenza della dichiarazione di 'nemico' e allo stesso tempo costituiva un mezzo di lotta politica volto ad aggredire la ricchezza e redistribuirla¹⁴. Al di là dei successivi interventi dei triumviri per mitigarne almeno in parte la portata¹⁵, le conseguenze patrimoniali delle proscrizioni dovettero avere un impatto notevolissimo, affliggendo sia quanti furono reintegrati in seguito agli accordi di Miseno, sia i familiari di quanti non erano sopravvissuti¹⁶.

È quindi lecito chiedersi quale fosse la posizione delle donne in questo massacro legalizzato e in questa violenta redistribuzione della ricchezza¹⁷. Le fonti, in parte Valerio Massimo, ma

delle esecuzioni. A essi andrebbero aggiunti due suicidi. A salvarsi, invece, sarebbero stati in ben 91. Si tratta di un notevole ridimensionamento delle interpretazioni critiche precedenti secondo cui le proscrizioni erano state una strage generalizzata. Cfr. HINARD 1985, pp. 301-303.

¹¹ App. B.C. 4.7.29; 4.11.43. Sul punto, BIAVA 2004, pp. 319-322.

¹² Dio. Cass. 47.7.5: καὶ γὰρ τοῖς συγκρούσασί τινα θάνατος προείρητο («infatti c'era la pena di morte per chiunque avesse nascosto qualcuno»).

¹³ Se è vero che tale condanna determinava *ipso iure* la confisca, non può dirsi altrettanto del contrario: numerosi furono gli sfortunati interessati da confische non legate alle proscrizioni propriamente dette (Dio Cass. 47.14; su cui BIAVA 2004, p. 328). La condizione giuridica del proscritto è discussa in BIAVA 2004, pp. 310-316, ove ampia bibliografia.

¹⁴ In tal senso GABBA 1990, p. 801.

¹⁵ Dio Cass. 47.14.1-2. Cfr. App. B.C. 5.72. Sul punto, vd. anche *infra*, §3.

¹⁶ Vell. 2.77.3. La *restitutio*, che consentiva ai proscritti il *reditus*, prevedeva la riacquisizione completa dei diritti civili, ma solo parziale di quelli patrimoniali: Dio Cass. 47.14.1-2. Cfr. App. B.C. 5.72; Sen. Contr. 4.8: *bona bello perdidit, ad restitutionem nudus veni*; 6.4: *unus proscrizione locupletior factus est*. Sul punto, con specifico riferimento alla *gens Labiena*, CAPPELLETTI 1993, 290. Cfr. Val. Max. 6.2.12 sulle possibili controversie proprietarie scaturite dall'operato dei triumviri.

¹⁷ ANDO 2020, p. 484.

soprattutto Appiano e Cassio Dione, dai quali dipende in larga parte la nostra ricostruzione degli eventi occorsi nel periodo successivo all'emanazione della *Lex Titia*¹⁸, testimoniano un significativo attivismo da parte femminile. Mogli e madri non furono vittime inermi degli eventi, ma supportarono materialmente i loro congiunti, talora in episodi di aperta contestazione del potere triumvirale¹⁹. Le liste di proscrizione avevano un carattere aperto ed erano continuamente rimaneggiate dai triumviri, sia individualmente che collegialmente. Inoltre, in molti casi era prevista la pena capitale per i complici dei proscritti. Le donne, aiutando i loro congiunti, mettevano dunque costantemente a repentaglio la loro vita. Furono anch'esse colpite dai provvedimenti dei triumviri? O vi era forse una preclusione in tal senso?

2. L'ESCLUSIONE DELLE DONNE DALLE LISTE DI PROSCRIZIONE: IPOTESI STORIOGRAFICHE ED EVIDENZE DOCUMENTARIE

Il tema dell'eventuale inserimento delle donne all'interno delle liste di proscrizione ha attirato solo marginalmente l'attenzione degli studiosi: sia François Hinard, nella monografia che costituisce tutt'oggi uno degli studi di riferimento sulle proscrizioni sillane e triumvirali, sia Attilio Biava, nel suo contributo del 2004 incentrato specificamente sulle proscrizioni del 43 a.C., riservano al problema non più dello spazio di una nota²⁰.

Hinard, in assenza di esplicite testimonianze in tal senso, sostiene la sostanziale impossibilità per le donne di essere proscritte²¹. Non persuaso dall'*argumentum ex silentio* è invece Biava che considera il divieto di accogliere o aiutare i proscritti – pena per l'appunto l'inclusione nelle liste – rivolto *in primis* proprio a mogli e madri. Prosegue Biava: «Ben altro discorso è quello incentrato sulla effettiva rilevanza pratica che avrebbe potuto portare l'inserimento di persone del tutto estranee alla politica attiva quali erano le donne al termine della Repubblica: in altre parole, probabilmente ai Triumviri non conveniva né interessava estendere, più delle minacce, la proscrizione alle donne»²². Insomma, se da un lato la proscrizione per Biava era uno strumento di repressione perfettamente utilizzabile anche contro le donne, dall'altro, al contempo, egli ne

¹⁸ Per una disamina delle fonti disponibili per l'età triumvirale: OSGOOD 2006, pp. 1-10; CORNELL 2020.

¹⁹ Per una rassegna: CLUETT 1998; PARKER 1998; ROHR VIO 2019, *passim*; VETTORI 2021. Nel panorama documentario relativo alle proscrizioni spicca naturalmente per la sua eccezionalità la cosiddetta '*Laudatio Turiae*' (CIL VI² 41062), elogio funebre di una ignota matrona di età augustea in cui è esplicitamente richiamato il sopruso subito da Lepido nel 42 a.C. Su questo aspetto, cfr. GOWING 1992 a; FRANCO 2016; per una recente edizione del testo vd. FONTANA 2020.

²⁰ Vd. HINARD 1985, p. 233 n. 22; BIAVA 2004, pp. 310-311 n. 55.

²¹ Vd. HINARD 1985, p. 233 n. 22: «[...] Nous n'en avons aucun exemple et il est pourtant vraisemblable que la tradition nous en aurait conservé le souvenir si cela s'était produit».

²² Cfr. BIAVA 2004, p. 311 n. 55.

minimizza la portata effettiva. Val pertanto la pena procedere a un riesame della documentazione disponibile.

Valerio Massimo dedica un'intera rubrica alle dimostrazioni di fedeltà tra marito e moglie: dei tre aneddoti riportati, ben due si collocano nel contesto delle proscrizioni, che appare quindi uno scenario preferenziale per esemplificare il peso determinante della *fides* della moglie per salvare il coniuge proscritto²³. Apprendiamo così che Sulpicia, moglie di Cruscellio Lentulo, sceglie di non rispettare i desideri della madre e di seguire il marito in esilio: *nec recusavit se ipsam proscribere ut ei fides sua in coniuge proscripto constaret* (Val. Max. 6.7.3)²⁴. Dall'aneddoto si evince che la donna era ben consapevole delle conseguenze delle sue azioni.

Appiano cita poi due donne che, pur autodenunciandosi per aver protetto o aiutato un proscritto, non subiscono alcuna ritorsione immediata per la loro condotta. Il primo esempio è quello della moglie di Ligario (App. B.C. 4.23.93-94), che, colpevole di aver nascosto il marito proscritto, giunge a implorare i triumviri di ucciderla²⁵. Non trovando nessuno disposto ad accogliere la sua richiesta disperata, la donna si lascia alla fine morire d'inedia. Il secondo caso è quello della madre di Antonio, che pure si accusa di fronte al figlio e ai colleghi (App. B.C. 4.37.156-158). Non solo la donna viene risparmiata, ma riesce addirittura a ottenere il reintegro per il fratello di Antonio, Lucio²⁶.

Infine, la narrazione appiana presenta l'episodio, particolarmente significativo, della protesta femminile del 42 a.C. guidata da Ortensia²⁷. Nell'arringa pronunciata a difesa dei patrimoni femminili colpiti in modo straordinario dalle disposizioni triumvirali, Ortensia chiede di non privare le donne dei loro beni e di non ridurle a un rango indegno della loro nascita, della loro educazione, e del sesso femminile²⁸. L'oratrice invita i triumviri a proscrivere le donne se queste,

²³ Val. Max. 6.7.2-3.

²⁴ Cfr. App. B.C. 4.39, dove la vicenda è narrata in modo più esteso e con toni più romanzeschi. Sull'episodio, HALLETT 2011, pp. 88-90 con un'interessante proposta interpretativa dell'onomastica dei personaggi riportata da Valerio Massimo, omessa invece in Appiano.

²⁵ Vd. HINARD 1985, p. 484 n. 74. Forse un appartenente alla famiglia dei *Ligarii*, di spiccate tendenze anticesariane.

²⁶ Cfr. Dio Cass. 47.8; Plut. *Ant.* 20. Su Giulia, ROHR VIO 2018 e 2019, *passim*, in partic. pp. 194-196 per questo specifico episodio.

²⁷ App. B.C. 4.32.136-33.144; cfr. Val. Max, 8.4.3; Quint. *Inst.* 1.1.6. Il discorso di Ortensia ha attirato a più riprese l'attenzione della critica: PEPPE 1984, pp. 17-50; HEMERLIJK 1987, pp. 217-240; GOWING 1992 a, p. 240 e 360; MILNOR 2005, pp. 221-226; OSGOOD 2006, pp. 84-86; ROHR VIO 2019; WEBB 2022, 172-173; MCCLINTOCK 2022, 109-122.

²⁸ Considerano autentico il discorso, CANFORA 1980; HEMERLIJK 1987, 220. Cfr. di recente HOPWOOD 2015, in partic. pp. 312-317, che sottolinea la presenza di significative consonanze intertestuali tra l'orazione di Ortensia e l'editto di proscrizione riportato in App. B.C. 4.8.31-11.45.

alla stregua dei loro mariti, hanno recato qualche offesa. Ma si chiede perché debbano essere punite come se fossero colpevoli se non sono state dichiarate nemiche pubbliche²⁹.

Come per gli altri casi esaminati di donne solidali ai loro mariti, dopo un iniziale momento di irritazione dinanzi all'affronto inflitto loro pubblicamente (App. B.C. 4.34.145), i triumviri, pur esigendo un contributo straordinario a carico delle *matronae*, non solo scelgono di non procedere con ulteriori sanzioni ma, al contrario, riducono sensibilmente sia la platea delle contribuenti che l'entità della contribuzione³⁰.

Va detto che, introducendo l'episodio, Appiano utilizza il verbo προγράφειν (App. B.C. 4.32.135), calco con il quale viene reso in greco il latino *proscribere*³¹: «Lo annunciarono ufficialmente e proscrissero (προύγραφον) 1400 donne, note in particolare per le loro ricchezze³²; esse dovevano valutare i loro patrimoni e versare all'erario pubblico per le necessità della guerra quanto i triumviri avrebbero stabilito; chi avesse celato parte del patrimonio o ne avesse fatto una valutazione insufficiente sarebbe incorso in una multa, mentre chi avesse denunciato tale comportamento, schiavo o libero, avrebbe avuto dei premi [...]»³³. In tutta evidenza siamo dinanzi a un fenomeno diverso rispetto all'eliminazione fisica degli oppositori prevista dall'editto di proscrizione vero e proprio. Come ha sottolineato Domenico Magnino nel suo commento al passo, Appiano avrebbe impiegato il verbo προγράφειν in senso tecnico³⁴: prima di indicare la procedura di epurazione a scopo politico messa in atto per la prima volta da Silla nell'82 a.C.³⁵, *proscriptio* è

²⁹ App. B.C. 4.32.139. Sul punto, vd. anche *infra*, §3.

³⁰ LUCHELLI - ROHR VIO 2016, pp. 183-188.

³¹ Vd. anche App. B.C. 4.34.146 e 4. A solo a scopo di *variatio* viene talvolta impiegato ἐπικηρύσσειν, tre volte in Appiano e tre in Cassio Dione: BIAVA 2004, p. 313 e n. 63.

³² Secondo MAIURO 2018, 165-166 le *matronae* furono selezionate sulla base di una lista di proprietarie di immobili (*dominae insularum*) redatta nell'ambito della generale ricognizione della popolazione e delle proprietà urbane (*recensus*) condotta da Cesare dittatore nel 46-45 a.C. Sul *recensus*, vd. Suet. *Iul.* 41.3 e le osservazioni espresse in LO CASCIO 1997. La richiesta di fornire un'autodichiarazione (App. B.C. 4.32.135) del patrimonio denota a ogni modo la necessità di disporre di dati aggiornati, segno che anche in quei pochi anni dovevano essere intervenuti degli spostamenti di ricchezza significativi. Cfr. SCUDERI 1979, 343; PEPPE 1984, pp. 142-143 e n. 192.

³³ Trad. it. GABBA - MAGNINO 2001. La medesima forma verbale appare con il medesimo significato pure nel prosieguo del testo: App. B.C. 4.34.146. Per ulteriori occorrenze del verbo προγράφειν nel senso di 'tassare' o di 'iscrivere nelle liste dei condannati per mancato rispetto di alcune disposizioni' cfr. App. B.C. 4.5.19; 4.31.132.

³⁴ MAGNINO 1998, 182; vd. anche GABBA-MAGNINO 2001, p. 596 n. 34. Ma la fonte cui Appiano attinge avrebbe chiari intenti di polemica anti-triumvirale: dire che si fecero oggetto di tassazione solo i patrimoni delle donne comporta una risonanza evidente a livello propagandistico. Di fatto è più aderente alla realtà storica il quadro offerto da Cassio Dione (47.16.4), secondo il quale furono interessati dal provvedimento e quindi sottoposti a nuove tasse tutte le categorie di cittadini abbienti.

³⁵ Cfr. HENDERSON 1997, pp. 94-95; BIAVA 2004, p. 302 e n. 8 per alcuni precedenti relativi al mondo greco; PIACENTIN 2021, pp. 115-127 per le confische seguite alle guerre civili a partire dal 133 a.C.

infatti termine che appartiene al lessico giuridico per indicare l'operazione di inserimento in liste pubbliche e di notifica alla comunità attraverso l'esposizione pubblica di un documento³⁶. Per esempio, poteva essere oggetto di *proscriptio* una lista di candidati per le elezioni oppure una lista di nominativi destinatari di una serie di provvedimenti, anche se il termine si associa per lo più alle vendite di proprietà privata all'asta³⁷. In altre parole, quello che il passo di Appiano rivela a chiare lettere accostando il verbo *προγράφειν* alla tassazione straordinaria cui furono sottoposte le *matronae* è la necessità di operare un *distinguo* tra coloro che vennero messi a morte d'autorità attraverso l'inserimento dei loro nomi nelle liste – i proscritti in senso stretto – e quanti o quante furono interessati da disposizioni di carattere generale rese note attraverso delle dichiarazioni pubbliche³⁸. Essere inserite nelle liste di proscrizione in senso stretto, come indicato dall'appello provocatorio di Ortensia, era cosa assai diversa rispetto all'essere destinatarie di un provvedimento fiscale, pur percepito come gravoso e ingiusto³⁹.

Come messo in evidenza da Hinard, alcune fonti suggeriscono che le donne chiedevano di essere punite nella consapevolezza della loro sostanziale impunità; eppure la prova di coraggio di Sulpicia e lo spazio ad essa riservato da Valerio Massimo, privilegiata da Biava, perderebbe gran parte del suo valore se le donne non avessero potuto essere proscritte. Ora, considerato che nessuna delle donne ricordate dalle fonti risulta aver subito alcuna ritorsione da parte di Ottaviano, Antonio e Lepido⁴⁰, si potrebbe avanzare l'ipotesi che, pur non garantendo aprioristicamente una immunità alle donne, i triumviri non avessero alcuna volontà di attuare in maniera rigorosa una norma che doveva costituire solo una minaccia a scopo deterrente. Infatti, se negli *exempla* esaminati a prevalere è la lealtà delle congiunte, in altri casi il timore di incorrere nella vendetta dei triumviri dovette sortire l'effetto sperato, contribuendo alla rottura dei legami di solidarietà familiare. La

³⁶ Sull'espressione, *LTL* 4.945 ss.; HINARD 1985, pp. 17-29; HENDERSON 1997, p. 108; BIAVA 2004, p. 312 n. 61; SANTANGELO 2007, pp. 79-82; Cfr. WELCH 2019, p. 242.

³⁷ Cic. *ad Att.* 4.2.1

³⁸ Dio. Cass. 47.16.1 e 4 fa riferimento a tavole (*λευκώματα*) contenenti non più condanne a morte ma imposte sulla proprietà di cittadini viventi (*θάνατον μὲν μηδενὶ ἔτι φέροντα, τὰς δὲ οὐσίας τῶν ζώντων ἀποσυλῶντα*).

³⁹ App. *B.C.* 4.33.142.

⁴⁰ Dopo il fallimento del tentativo di salvare il coniuge, la moglie di Ligario si lascia morire d'inedia per la disperazione. Cfr. App. *B.C.* 4.21.86, dove la moglie di Arrunzio si lascia morire di fame alla notizia che, oltre al marito, anche il figlio, a fatica persuaso dal padre alla fuga, era morto in mare. La donna aveva accompagnato il figlio alle porte della città e era tornata a seppellire il marito. Appiano riporta dunque sì esempi di donne che persero la vita nell'ambito delle proscrizioni, ma che significativamente morirono suicide, facendo ricorso a stilemi tipici della letteratura esemplare: PARKER 1998, p. 166; VETTORI 2021, p. 72.

madre di Atilio, per esempio, sopraffatta dalla paura, rifiuta di accogliere il figlio, costringendolo alla fuga (App. B.C. 4.30.129-131)⁴¹.

Una importante testimonianza per tentare di comprendere la mancata inclusione delle donne nelle liste proscrittorie è quella di Seneca il Vecchio, un autore spesso trascurato nell'ambito della ricostruzione del periodo triumvirale⁴², nonostante fornisca le attestazioni cronologicamente più antiche di eventi relativi a quegli anni. La sua antologia⁴³ di esercitazioni retoriche è una rielaborazione di declamazioni anteriori, databili tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C. Tali testi, per quanto prodotti da retori attivi nel primo ventennio dell'età augustea, sono intessuti di continue citazioni e rimandi più o meno espliciti a episodi della storia più recente o a temi di stretta attualità⁴⁴, anche con specifico riferimento ai triumviri e alle proscrizioni⁴⁵, indice del segno profondo lasciato da quegli eventi traumatici nella memoria collettiva di buona parte dei declamatori. Questi ultimi, del resto, di talune circostanze potevano avere vivi ricordi, se non addirittura esperienza diretta⁴⁶.

In particolare, come evidenzia Elvira Migliario, la terza delle *Controversiae* del libro X sembra confermare che le donne non furono incluse nelle liste di proscrizione, né colpite dalle ritorsioni previste per quanti avessero prestato aiuto ai proscritti⁴⁷. Il caso discusso è esplicitamente ambientato durante la guerra civile e il motivo dell'intreccio inestricabile tra dramma civile e

⁴¹ HINARD 1985, pp. 433-434, nr. 21.

⁴² Anche nell'ottimo PINA POLO 2020 i riferimenti sono tutto sommato limitati; per un'eccezione significativa, MILNOR 2005, pp. 226-236.

⁴³ L'antologia di materiali declamatori dal titolo *Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*, che raccoglie esercitazioni retoriche di stampo giudiziario (*controversiae*) e deliberativo (*suasoriae*), fu redatta da Seneca il Vecchio negli ultimi anni della sua vita, tra l'ultima età di Tiberio e il primo biennio di Caligola, di Su Seneca il Vecchio vd. PIR² I, n. 616; FAIRWEATHER 1981; MIGLIARIO 2007, pp. 11-17; BERTI 2007. Le citazioni da Seneca il Vecchio sono tratte da HÅKANSON 1989.

⁴⁴ La rinnovata considerazione di cui la declamazione latina è stata oggetto negli ultimi decenni da parte di storici e di storici del diritto ha prodotto una crescita esponenziale di studi sul tema. Nell'impossibilità di rendere conto di una produzione scientifica oramai vastissima, con particolare ma non esclusivo riferimento all'opera senecana, mi limito a rimandare almeno alle ricerche svolte da Emanuele Berti (e.g. BERTI 2007; 2009; 2014; 2016), Graziana Brescia (e.g. BRESCIA 2015 e 2016); Alfredo Casamento (e.g. CASAMENTO 2002; 2004; 2012; 2015; 2016), Mario Lentano (e.g. LENTANO 2015a e b), Elvira Migliario (e.g. MIGLIARIO 1989; 2007 e 2009a), nonché ai saggi raccolti in GUÉRIN ET AL. 2020; per una rassegna degli studi meno recenti, cfr. LENTANO 1999. Per una valorizzazione dei profili giuridici presenti nel corpus declamatorio, dopo le indagini LANFRANCHI 1938, vd. e.g. LENTANO 2014; RIZZELLI 2012; 2015 e 2022.

⁴⁵ Dalle proscrizioni triumvirali traggono spunto sei declamazioni in tutto: 4 *controversiae* (Sen. Contr. 4.8; 5.1; 6.4; 10.3) e 2 *suasoriae* (Sen. Suas. 6 e 7). Sul punto, vd. MIGLIARIO 2009 b, p. 60 e n. 31. Sulle guerre civili nell'opera di Seneca Padre, si vedano MAZZOLI 2006; LOBUR 2008, pp. 158-163; TOUAHRI 2010, pp. 55-64; CASAMENTO 2020.

⁴⁶ MIGLIARIO 2003 e 2012.

⁴⁷ MIGLIARIO 2009 b, p. 61. Su Sen. contr. 10.3 vd. GUNDERSON 2003, pp. 132-135; MILNOR 2005, pp. 232-236; MAZZOLI 2006, pp. 49; RIZZELLI 2014, pp. 56-61; RIZZELLI 2017, pp. 71-72 e n. 166; CASAMENTO 2020, pp. 78-91.

dramma familiare, tra crisi politica e crisi valoriale domestica, risulta sviluppato in tutta la sua complessità. Un padre, indotta la figlia al suicidio, è accusato dal figlio di pazzia. Durante la guerra civile, la donna si era opposta all'abbandono del coniuge nel momento in cui questi si era schierato dalla parte avversa rispetto a quella supportata dalla sua famiglia natale. Al termine del conflitto, dopo la morte del marito, la figlia fa ritorno dal padre chiedendo in che modo possa ottenere il suo perdono; l'uomo le ordina di morire e lei, obbedendo, si suicida sulla porta della casa paterna⁴⁸. Il tema della figlia che antepone la *fides* verso il marito a quella nei confronti del *paterfamilias* e della *res publica* richiama naturalmente gli *exempla* di fedeltà coniugale tipici dell'aneddotica relativa alle proscrizioni⁴⁹ ed è qui portato all'estremo e rielaborato tragicamente. Tuttavia, il testo senecano risulta storicamente interessante per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ci informa sulla mentalità del tempo poiché affronta il conflitto tra fedeltà politica e fedeltà familiare (filiale e maritale) in tempo di guerra civile, e nel contempo mette in discussione la bontà dell'agire paterno nell'ordinare alla figlia la morte. Come sempre accade nel genere declamatorio, a essere accostate sono opinioni discordi, senza che alcuna soluzione definitiva o risposta univoca sia fornita al problema: «Whether the father acted rightly or wrongly in the case depends on locating the daughter's actions on one side or the other of the public/private dichotomy, an issue which reveals the cultural anxieties brought up by the topic of civil war»⁵⁰.

In secondo luogo, la *controversia* si segnala per i riferimenti espliciti alla più recente realtà storica, che i declamatori menzionati da Seneca discutono apertamente richiamando le azioni e le reazioni dei triumviri⁵¹. Uno degli argomenti utilizzati da oratori e retori per affermare l'eccessiva severità paterna è la clemenza del vincitore delle guerre civili, Ottaviano, dimostrata con la *restitutio* sancita dagli accordi di Miseno nel 39 a.C.⁵². Il *pater* intransigente è prospettato quale un

⁴⁸ Sen. *contr.* 10.3.1: *DEMENTIAE SIT ACTIO. Bello civili quaedam virum secuta est, cum in diversa parte haberet patrem et fratrem. Victis partibus suis et occiso marito venit ad patrem; non recepta in domum dixit: quemadmodum tibi vis satis faciam? Ille respondit: morere. Suspendit se ante ianuam eius: accusatur pater a filio dementiae.*

⁴⁹ App. B.C. 39-40. Sull'attendibilità storica della letteratura esemplare, WELCH 2011, 310.

⁵⁰ MILNOR 2005, p. 234. Sen. *Contr.* 10.5.13; Quint. *inst.* 5.13.50; sul punto, LENTANO 2005, pp. 561-562. Se è vero che la disposizione strutturale adottata da Seneca permette di individuare piuttosto chiaramente la forza della posizione del figlio, va notato che le declamazioni riflettono sovente un orizzonte culturale composito, dove le gerarchie relazionali tradizionali appaiono talora confermate, talora, invece, relativizzate e poste in discussione: GUNDERSON 2003, in partic. pp. 132-133; CASAMENTO 2015, pp. 216-218.

⁵¹ Per due volte viene citata la reazione di Cesare davanti alla testa del genero Pompeo (*Contr.* 10.3.1 e 5); più avanti viene usata come *exemplum* la difesa di Ligario effettuata da Cicerone (*Contr.* 10.3.3) e viene ricordato il suicidio di Catone (*Contr.* 10.3.5).

⁵² Proprio i riferimenti – rilevati già da MIGLIARIO 2009b, pp. 61-62 – alle liste di proscrizione da parte di Porcio Latrone, Clodio Turrino, Albucio Silo, Cornelio Ispano, e quelli all'editto di *restitutio* evocato rispettivamente da Porcio Latrone (10.3.12: *excusavit victos, quin restituit*) e Clodio Turrino (10.3.12: *hos post bellum, immo post edictum*) consentono di

tiranno in antitesi al vincitore misericordioso⁵³. In particolare, la *Controversia* in esame suggerisce quale poté essere l'atteggiamento del potere costituito nei confronti delle donne. Porcio Latrone, amico d'infanzia di Seneca, afferma: *Sic sibi satis fieri ne victor quidem voluit: excusavit victos, quin restituit [...] nullum fuit in proscriptione mulierculae caput* (Sen. Contr. 10.3.1)⁵⁴. L'assurda severità del comportamento del padre della ragazza è sottolineata dal paragone con il *victor*, decisamente più magnanimo nei confronti degli avversari politici e, soprattutto, delle donne. Se Latrone si limita ad affermare che nessuna donna perse la vita nelle proscrizioni, l'esclusione dalle liste è avvalorata dagli altri declamatori citati nel prosieguito del testo senecano. Clodio Turrino, egli stesso proveniente da una famiglia che aveva subito gravi contraccolpi nell'ambito della guerra civile⁵⁵, si rivolge al vincitore, escludendo in modo categorico che, anche in preda all'ira, avrebbe proscritto le donne: *nam feminas ne si irascereris quidem proscripsisses* (Sen. Contr. 10.3.2). Il fatto che le donne siano state risparmiate è ancora ribadito da Cornelio Ispano⁵⁶: «nulla s'è salvato nella nostra città dall'ira del vincitore; nulla tranne le donne; almeno questo titolo di lode la nostra povera città era riuscita a salvare»; il retore prosegue, nei panni del figlio dell'accusato: *aut pater noster aut victor insanit* «o è pazzo nostro padre o il vincitore» (Sen. Contr. 10.3.5), ovvero o il vincitore non ha dato il giusto peso al comportamento delle donne, o il padre ha esagerato nella condanna della figlia. In questo caso, Cornelio Ispano si esprime a supporto delle istanze del figlio, e dunque per la *dementia* del padre. Ma se fosse o meno 'da pazzi' trattare una figlia alla stregua – se non peggio – di un nemico politico doveva essere un quesito dotato di una sua liceità, al di là della posizione assegnata alle donne dall'ordinamento romano e delle scelte compiute dai triumviri in materia di proscrizioni: le interferenze femminili nella politica coeva dovevano rendere tutt'altro che triviale una riflessione sul ruolo svolto dalle donne in quegli anni drammatici, nonché sul perimetro della loro azione⁵⁷.

identificare con Augusto l'anonimo *victor* citato nella *controversia*; sull'immagine di Augusto in Seneca il Vecchio, vd. da ultimo LENTANO 2019, con bibliografia precedente. Cfr. MAZZOLI 2006, pp. 50-52 per i passaggi in cui il nel vincitore sarebbe piuttosto da individuarsi Cesare.

⁵³ Sulla possibile contiguità fra i comportamenti del padre e quelli del tiranno nelle declamazioni cfr. RIZZELLI 2016, p. 194.

⁵⁴ «Nemmeno il vincitore ha preteso una tale soddisfazione; ha perdonato i vinti; anzi li ha reintegrati nei loro diritti [...]. Nessuna donna ha subito l'esecuzione capitale nell'ambito delle proscrizioni». Su Porcio Latrone, *PIR*² VI, nr. 653, nonché il ritratto in Sen. Contr. 1 *praef.* In generale, sugli elementi biografici nelle prefazioni senecane, CITTI 2005.

⁵⁵ Sen. 10 *Praef.* 16: *sed civili bello attenuatas domus nobilis vires [...]*.

⁵⁶ *PIR*² II, nr. 1371.

⁵⁷ Tali interferenze, esplicatesi su vari livelli e in diverse modalità a partire dalla Media Repubblica e in modo più incisivo nella Tarda Repubblica, rappresentano oramai un'acquisizione della critica. Solo per citare alcuni tra i lavori più recenti vd. e.g. CENERINI-ROHR VIO 2016; ROHR VIO 2019; WEBB 2022; ROHR VIO 2022a e b.

Come già detto, per risultare convincenti i declamatori dovevano agganciare le loro argomentazioni a referenti storici precisi di cui avevano buona conoscenza, sia diretta sia derivata da fonti memorialistico-documentarie coeve agli eventi⁵⁸. La testimonianza senecana, pertanto, dà maggiore consistenza all'ipotesi qui avanzata secondo cui i triumviri dovettero assumere un atteggiamento di moderazione verso le donne, escluse dalle proscrizioni propriamente dette, risparmiate dalle misure punitive previste per i complici dei proscritti, e assecondate nelle loro rivendicazioni rispetto ai prelievi forzosi dai loro patrimoni. Restano da vagliare le ragioni sottese a questo peculiare aspetto della politica triumvirale.

3. L'ESCLUSIONE DELLE DONNE DALLE LISTE DI PROSCRIZIONE: LE POSSIBILI MOTIVAZIONI

Molteplici dovettero essere le motivazioni alla base della scelta dei triumviri di non includere le donne nelle liste di proscrizione. *In primis*, oltre al fatto che le donne di regola erano punite nei giudizi domestici e a loro era riservata una morte 'dolce' per inedia nel privato delle case⁵⁹, non va trascurata l'elevata rispettabilità sociale e l'"intangibilità" di cui godevano a Roma le matrone. Nell'ambito dell'episodio di Ortensia, descrivendo la presenza femminile nello spazio pubblico del foro, Appiano offre alcuni spunti di riflessione. Non solo, nel momento in cui le matrone si accostano alla tribuna dei triumviri, popolo e littori si aprono al loro passaggio⁶⁰, ma il possibile intervento dei servi pubblici per allontanarle dal foro crea una situazione di grande tensione, passibile di compromettere l'ordine pubblico: tale è la reazione degli astanti da indurre i messi a sospendere la loro azione e i triumviri a ritirarsi per ponderare e rivedere la loro decisione⁶¹.

Inoltre, uno dei motivi principali alla base dell'esclusione della componente femminile della cittadinanza dalle liste risiede nella estraneità che l'ordinamento romano assegnava alle donne rispetto al mondo della politica⁶². Nell'orazione⁶³ pronunciata al cospetto dei triumviri Ortensia

⁵⁸ A cui peraltro anche la storiografia successiva, e in particolare Appiano, potrebbe avere attinto: vd. GOWING 1992a, pp. 39-50 e pp. 247-269; nonché CANFORA 2015; WESTALL 2015 e, da ultimo, CORNELL 2020, pp. 10-11.

⁵⁹ CANTARELLA 2005, pp. 105-109.

⁶⁰ App. B.C. 4.32.136.

⁶¹ App. B.C. 4.34.145; HEMELRIJK 1987, 225; GOWING 1992 a, 294 e n. 43; Cfr. Val. Max. 2.1.5: *Sed quo matronale decus verecundiae munimento tutius esset, in ius vocanti matronam corpus eius adtingere non permiserunt, ut inviolata manus alienae tactu stola relinqueretur*. Cfr. Val. Max. 8.3 pr.

⁶² Come hanno ampiamente evidenziato studi recenti, questa non precludeva affatto la possibilità di incidere nella sfera pubblica per le *matronae* dell'*élite*, cfr. *supra* nota 57.

⁶³ È significativo che l'orazione di Ortensia, letta ancora centocinquant'anni più tardi come modello di oratoria, sia risultata così persuasiva da determinare una sensibile diminuzione dell'onere contributivo matronale. Valerio Massimo

impiega come argomento principe per la difesa dei patrimoni femminili l'esclusione dai *virilia officia*, che si traduceva nell'impossibilità di accedere alle magistrature, alle funzioni pubbliche, al comando⁶⁴. Nel corso del suo tentativo di difendere i patrimoni femminili, Ortensia si rivolge ai triumviri nei seguenti termini: «Proscriveteci, se abbiamo commesso dei reati contro di voi esattamente come avete proscritto loro»⁶⁵. Parafrasando Appiano, dato che le *matronae* non avevano votato per dichiarare i triumviri *hostes rei publicae*, nemici pubblici, non ne avevano distrutto la casa o corrotto l'esercito, e non avevano arruolato truppe, né impedito loro di ottenere onori e cariche pubbliche, a quale titolo inserirle nelle liste? (App. B.C. 4.32.139). Proscriverele sarebbe equivalso a riconoscerne il ruolo politico, considerandole anche passibili di rivestire il ruolo di *hostes*, cosa che, come traspare dall'opinione di una parte dei declamatori menzionati da Seneca il Vecchio, solo un *pater demens* avrebbe fatto. Sotto questo profilo, dunque, le parole di Ortensia sembrano avvalorare il movente spiccatamente politico delle proscrizioni⁶⁶.

Se così non fosse, ovvero se a prevalere fossero state motivazioni di carattere finanziario, si sarebbe potuto includerle nella selezione dei proscritti fin dall'inizio⁶⁷. Eppure, benché non mancassero ai triumviri le prerogative per una requisizione integrale dei loro beni o per punirle per l'aiuto che prestavano agli uomini della loro famiglia, essi optarono, come si è visto, per una soluzione diversa, imponendo alle *matronae* una tassazione straordinaria sui loro patrimoni, diminuendone anche l'ammontare in seguito alla protesta capeggiata da Ortensia.

È possibile che la strategia triumvirale di procedere a tale tassazione straordinaria tenesse conto dalla scarsa remuneratività che avevano avuto le vendite all'incanto dei beni dei proscritti. Una volta requisiti, infatti, i patrimoni messi all'asta e venduti, a causa del crollo repentino dei prezzi seguito all'incameramento massiccio di beni, non avevano prodotto i profitti sperati⁶⁸.

attesta esplicitamente che Ortensia aveva perorato *costanter et feliciter* la causa, ottenendo che *maior pars imperatae pecuniae his remitteretur*: Val. Max. 8.3.3.

⁶⁴ Per LUCHELLI - ROHR VIO 2016, pp. 175-176, l'adesione ai valori tradizionali del discorso di Ortensia è tale da rendere plausibile l'ipotesi che il discorso fosse stato redatto in concertazione e con il supporto dei familiari maschi.

⁶⁵ App. B.C. 4.32.139: εἰ μὲν δὴ τι καὶ πρὸς ἡμῶν, οἷον ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν, ἡδίκησθαί φατε, προγράψατε καὶ ἡμᾶς ὡς ἐκείνους, εἰ δὲ οὐδένα ὑμῶν αἱ γυναῖκες οὔτε πολέμιον ἐψηφισάμεθα οὔτε καθείλομεν οἰκίαν ἢ στρατὸν διεφθείραμεν ἢ ἐπηγάγομεν ἕτερον ἢ ἀρχῆς ἢ τιμῆς τυχεῖν ἐκωλύσαμεν, τί κοινωνοῦμεν τῶν κολάσεων αἱ τῶν ἀδικημάτων οὐ μετασχοῦσαι;

⁶⁶ Contrari a una eccessiva enfasi sul movente finanziario alla base delle proscrizioni HINARD 1985, p. 257; BIAVA 2004, pp. 328-330; FERRIÈS 2016, inclini invece a sottolinearne la coerenza sul piano politico (*contra*, SYME 2014 [1939] p. 216; CANFORA 1980). Per le proscrizioni sillane, cfr. HINARD 1985, pp. 51-52, 257 e 259-269; FERRIÈS 2016, p. 163; PIACENTIN 2021, p. 152.

⁶⁷ App. B.C. 4.32.135.

⁶⁸ Sen. *Suas.* 6.3: *Civilis sanguinis Sullana sitis in civitatem redit, et ad triumphalem hastam pro vectigalibus civium Romanorum mortes locantur*; FERRIÈS 2016, p. 146. Sul crollo dei prezzi vd. App. B.C. 4.31.134 e le riflessioni esposte in SALERNO 1990, p.

Infine, credo non si possano sottovalutare le conseguenze devastanti che, in un quadro sociale già ampiamente in fermento⁶⁹, l'inserimento delle donne nelle liste assieme agli uomini avrebbe prodotto per la continuità sociale e politica. Interi gruppi familiari sarebbero risultati decimati. È verosimile che i triumviri ritenessero opportuno lasciare un sostentamento alle antiche famiglie repubblicane, conservando in vita la parte costituita da donne e minori. La scelta di non infierire su questi ultimi, consentendo loro di mantenere un'adeguata base patrimoniale, garantiva peraltro anche la 'sopravvivenza politica' delle loro famiglie. Ciò sembra trovare opportuni riscontri in altre iniziative promosse dai triumviri⁷⁰. Cassio Dione testimonia per esempio di un provvedimento a favore delle doti delle mogli dei proscritti⁷¹, a sua volta da considerare nel più ampio quadro dell'attenzione riservata ai beni degli orfani dei proscritti, maschi e femmine⁷². Nelle intenzioni di Ottaviano, Lepido e Marco Antonio, dichiarate a scopi più o meno propagandistici, era dunque prevista una qualche forma di regolamentazione degli espropri dei beni appartenenti ai familiari dei nemici pubblici, che non dovevano essere soggetti a requisizioni indiscriminate. Si tratta di una presa di distanza rispetto all'operato di Silla⁷³ quando il potenziale afflittivo delle confische non si era riversato solo sul proscritto, ma sull'intera sua famiglia, privando gli eredi del

160. Cfr. App. B.C. 5.12.47; FERRIÈS 2016, p. 148 n. 66: Ottaviano posticipa al 42 a.C. la vendita di una parte dei beni dei proscritti proprio per contrastare il calo dei prezzi di vendita. Cassio Dione (42.51) sottolinea apertamente la scarsa remuneratività delle operazioni di vendita: l'offerta richiedeva oro e argento pronti, che erano esigui o intenzionalmente nascosti da chiunque temesse ulteriori ondate di confische, senza contare il biasimo sociale in cui si poteva incorrere acquistando la proprietà di cittadini caduti in disgrazia, o la possibilità di future rivendicazioni da parte di familiari ed eredi. Si veda anche AMERIO 1991-1992, p. 30 per l'atteggiamento di Attico. Un secondo fattore intervenuto a scoraggiare i potenziali acquirenti era il favore riservato dai triumviri ai soldati, che potevano acquistare tali beni per un valore molto inferiore a quello reale, lasciando poco ai privati cittadini. Vd. Dio Cass. 47.14.5; 47.16.4.

⁶⁹ SCUDERI 1979, 362-363. Sul generalizzato fermento sociale che ha segnato l'età triumvirale a Roma e in Italia, ROSILLO-LÓPEZ 2020.

⁷⁰ Per finanziare la lotta contro i Cesaricidi e contro Sesto Pompeo tra il 42 e il 40 a.C. venne varato un articolato pacchetto di misure fiscali, rivolto alle *matronae* più abbienti ma anche agli uomini. Sulle misure fiscali adottate dai triumviri, vd. NICOLET 1976, pp. 87-98; SCUDERI 1979; MAIURO 2018, 165; GARCÍA MORCILLO 2020.

⁷¹ Dio Cass. 47.14.1: τοιαῦτα μὲν περὶ τὰς σφαγὰς ἐγίγνετο, πολλὰ δὲ δὴ καὶ ἄτοπα καὶ περὶ τὰς τῶν ἄλλων οὐσίας συνέβαινε. καίτοι ταῖς τε γυναῖξιν ταῖς τῶν φονευομένων τὰς προῖκας. cfr. Dio Cass. 47.14.2 e, sul punto, PEPPE 1984.

⁷² Dio Cass. 47.14.1: καὶ τοῖς τέκνοις τοῖς μὲν ἄρρεσι τὸ δέκατον ταῖς δὲ θηλείαις τὸ εἰκοστὸν τῆς ἐκάστου σφῶν οὐσίας δώσειν, ὡς καὶ δὴ δίκαιοι φιλόανθρωποι τε ὄντες, ἐπηγγείλαντο. Di una situazione più favorevole dovevano godere i figli di quanti furono riabilitati con gli accordi di Miseno, i cui padri poterono riottenere un quarto dei beni.

⁷³ Quello della moderazione rispetto al predecessore risulta non a caso un *Leitmotiv* dell'editto di proscrizione: App. B.C. 4.10.39. Ben diversa dovette essere la percezione dei contemporanei, come attesta per esempio Sen. *Suas.* 6.3: *civilis sanguinis Sulla(na) sitis in civitatem redit, et ad triumviralem hastam pro vectigalibus civium Romanorum mortes locantur*; Dio Cass. 47.3.2: τὰ τε ἄλλα ὅσα ἐπὶ τοῦ Σύλλου πρότερον ἐπέπρακτο («Anche allora accaddero tutti quegli eventi che si erano verificati al tempo di Silla»). Sulle proscrizioni sillane, HINARD 1985, pp. 18-223 e 329-411 (catalogo dei proscritti); SANTANGELO 2007, pp. 78-87; PIACENTIN 2021, pp. 137-152; sulla memoria culturale della figura di Silla, ECKERT 2016.

diritto a succedere e creando una generazione di *liberi proscriptorum* interdetti per trent'anni dalle cariche pubbliche⁷⁴.

La tutela riservata alle donne contro le esecuzioni sommarie e la scelta di non procedere a una confisca integrale dei loro beni sembra pertanto fare tesoro dell'esperienza sillana, guardando oltre le contingenze immediate⁷⁵. Essa pare rispondere all'esigenza di mantenere una facciata di legittimità, concedendo un minimo di sopravvivenza alle famiglie colpite e garantendo altresì la tenuta delle strutture istituzionali. Non può dimenticarsi, infatti, che la classe dirigente affermatasi all'indomani degli accordi di Miseno vedeva una continuità significativa con quella precedente all'emanazione della *lex Titia*, riammettendo tra i propri ranghi anche i proscritti riabilitati⁷⁶.

Le scelte politiche e fiscali dei triumviri, maturate in un momento in cui, come ha icasticamente affermato Claude Nicolet, «*l'arbitraire [...] devient la règle*»⁷⁷, forse a maggior ragione proprio perché maturate in quel momento, concorrono a far comprendere meglio il ruolo per nulla marginale delle donne⁷⁸. Il dramma delle proscrizioni evidenzia come esse fossero parte integrante del sistema, un sistema che per ragioni morali, ideologiche, economiche, sociali e di continuità politico-istituzionale non poteva permettersi che fossero proscritte.

Giulia Vettori
Università di Trento
giulia.vettori@unitn.it

⁷⁴ Il ripristino dei diritti civili per i figli dei proscritti sillani avverrà solo nel 49 a.C., con la *lex Antonia*: HINARD 1984; HINARD 1985: 87-100.

⁷⁵ Sul punto, con specifico riferimento alla politica fiscale dei triumviri, cfr. GARCÍA MORCILLO 2020.

⁷⁶ FERRIÈS 2020, 82: «*Clementia* also came to be a pillar of the Triumviral senate after the difficult period between 43 and 41 BC. [...] With the exception of Caesar's murderers, all senators from opposing factions could take up their former role». Vd. anche VETTORI 2020, 55-75. Sul ruolo del senato in età triumvirale, cfr. GABBA 1998, 126-127.

⁷⁷ NICOLET 1976, p. 87.

⁷⁸ PEPPE 2016, pp. 358-360.

BIBLIOGRAFIA

- AMERIO 1991-1992: M.L. Amerio, *I Duces di Cornelio Nepote, La Propaganda Politica di Ottaviano ed Antonio e le Proscrizioni Triumvirali*, «Invigilata Lucernis» 13-14 (1991-1992), pp. 15-46.
- ANDO 2020: C. Ando, *Law, Violence and Trauma in the Triumviral period*, in PINA POLO 2020, pp. 478-493.
- ANDREAU 2004: J. Andreau, *Sur les choix économiques des notables romains*, in J. Andreau et al. (éds), *Mentalités et choix économiques des Romains*, Pessac 2004, pp. 71-85.
- BALBO 2018: M. Balbo, *I censori nel II sec. a.C. tra ideologia e economia*, in VALLERANI 2018, pp. 169-187.
- BERTI 2007: E. Berti, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa 2007.
- BERTI 2009: E. Berti, *Un frammento di una declamazione di Cicerone e due controversiae senecane*, «Dictynna» 6 (2009), pp. 1-16.
- BERTI 2014: E. Berti, *Le controversiae della raccolta di Seneca il Vecchio e la dottrina degli status*, «Rhetorica» 32.2 (2014), pp. 99-147.
- BERTI 2016: E. Berti, *Ovidio a scuola: rileggendo Seneca il Vecchio*, *Controversiae II 2, 8-12*, «Aevum Antiquum» N. S. 16 (2016), pp. 7-34.
- BLEICKEN 1990: J. Bleicken, *Zwischen Republik und Prinzipat: Zum Charakter des zweiten Triumvirats*, Göttingen 1990.
- BIAVA 2004: A. Biava, *Le proscrizioni dei Triumviri*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris» 70 (2004), 301-343.
- BOISSEVAIN 1895-1931: *Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt*, ed. U.P. Boissevain, I-V, Berolini 1895-1931.
- BRESCIA 2015: G. Brescia, *Declamazione e mito*, in LENTANO 2015b, pp. 59-88.
- BRESCIA 2016: G. Brescia, *Rapta raptoris aut mortem optet aut nuptias: rischi ed equivoci della seduzione nella declamazione latina*, in R. Poignault, C. Schneider (éds), *Fabrique de la déclamation antique (controveres et suasores)*, Lyon 2016, pp. 323-352.
- BRUNT 1971: P.A. Brunt, *Italian Manpower*, Oxford, 1971.
- CANFORA 1980: L. Canfora, *Proscrizioni e dissesto sociale nella repubblica Romana*, «Klio» 62.2 (1980), pp. 425-437.

- CANFORA 2015: L. Canfora, *Augusto figlio di dio*, Roma-Bari 2015.
- CANTARELLA 1981: E. Cantarella, *L'ambiguo malanno*, Milano 1981.
- CANTARELLA 1996: E. Cantarella, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 1996.
- CANTARELLA 2005: E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte nell'antichità classica*, Milano 2005.
- CAPPELLETTI 1993: L. Cappelletti, *Il padre di T. Labieno fu proscritto nel 43 a.C.?*, «Paideia» 48 (1993), pp. 283-291.
- CASAMENTO 2002: A. Casamento, *Sen. Contr. 2, 1, 10: una narratio del retore Fabiano fra suggestioni letterarie ed echi tragici*, «Pan» 20 (2002), pp. 117-132.
- CASAMENTO 2004: A. Casamento, *Clients, 'patroni', parricidi e declamatori: Popillio e Cicerone (Sen. Contr. 7, 2)*, «La Parola del Passato» 59.338 (2004), pp. 361-377.
- CASAMENTO 2012: A. Casamento, *Ignosce, non possum: modelli declamatori e topoi tragici a confronto: padri e figli tra declamazione e tragedia*, «Pan» N.S. 1. (2012), pp. 95-107.
- CASAMENTO 2015: A. Casamento, *Il padre che dovrei essere, il padre che vorrei: dalle declamazioni di Seneca Padre alla tragedia senecana*, in R. Poignault, C. Schneider (éds), *Présence de la déclamation antique (controverses et suasoires)*, Clermont-Ferrand 2015, pp. 215-237.
- CASAMENTO 2016: A. Casamento, *Parrasio e i limiti dell'arte: una lettura di Seneca Contr. 10,5*, in L. Calboli Montefusco, M. S. Celentano (eds), *Papers on Rhetoric 13*, Perugia 2016, pp. 57-85.
- CASAMENTO 2020: A. Casamento, *Dimenticare(?): come finisce una guerra civile. Un tema retorico e politico tra antico e moderno*, in S. Audano, G. Cipriani (curr.), *Aspetti della fortuna dell'antico nella cultura europea. Atti della Sedicesima Giornata di Studi Sestri Levante 15 marzo 2019*, Foggia pp. 69-101.
- CENERINI 2002: F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna 2002.
- CENERINI - ROHR VIO 2016: F. Cenerini, F. Rohr Vio (curr.), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero*. Atti del Convegno Internazionale (Venezia, 16-17 ottobre 2014), Trieste 2016.
- CITTI 2005: F. Citti, *Elementi biografici nelle Prefazioni di Seneca il Vecchio*, «Hagiographica» 12 (2005), pp. 171-222.
- CLUETT 1998: R. Cluett, *Roman Women and Triumviral Politics, 43-37 B.C.*, «Echos du Monde Classique/Classical Views» 42 n.s. 17 (1998), pp. 67-84.

- CORNELL 2020: T.J. Cornell, *Roman historical writing in the age of the Elder Seneca*, in SCAPPATICCIO 2020, pp. 9-29.
- ECKERT 2016: A. Eckert, *Lucius Cornelius Sulla in der antiken Erinnerung. Jener Mörder, der sich Felix nannte*, De Gruyter, Berlin-Boston-Munich 2016.
- FAIRWEATHER 1981: J. Fairweather, *Seneca the Elder*, Cambridge 1981.
- FERRIÈS 2016: M.-C. Ferriès, *Les confiscations durant les guerres civiles, une arme supplémentaire ou un mal nécessaire?*, dans C. Chillet, M.-C. Ferriès, Y. Rivière (éds), *Les confiscations, le pouvoir et Rome de la fin de la République à la mort de Néron*, Bordeaux 2016, pp. 139-163.
- FERRIÈS 2020: M.-C. Ferriès, *Senatorum ... incondita turba (Suet. Aug. 35.1). Was the Senate Composed so as to Ensure its Compliance?*, in PINA POLO 2020, pp. 71-98.
- FONTANA 2020: L. Fontana, *Laudatio Turiae e propaganda augustea: quando anche la morte è politica*, Milano 2020.
- FRANCO 2016: C. Franco, *La donna e il triumviro. Sulla cosiddetta laudatio Turiae*, in CENERINI - ROHR VIO 2016, pp. 137-163.
- GABBA 1990: E. Gabba, *L'età triumvirale*, in E. Gabba, A. Schiavone (curr.), *Storia di Roma*, vol. II.1, Torino, pp. 802-804.
- GABBA 1993: E. Gabba, *Miscellanea triumvirale*, in GARA - FORABOSCHI 1993, pp. 127-134.
- GABBA 1998: E. Gabba, *Il Senato romano nelle età dell'imperialismo e della rivoluzione (264-31 a.C.)*, in E. Gabba (cur.), *Il Senato nella storia, Il senato nell'età romana*, Roma 1998, pp. 85-127.
- GABBA - MAGNINO 2001: Appiano. *La storia romana. Libri 13.-17: Le guerre civili*, curr. E. Gabba, D. Magnino, Torino 2001.
- GARA - FORABOSCHI 1993: A. Gara, D. Foraboschi (curr.), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di Mario Attilio Levi*, Como 1993.
- GARCÍA MORCILLO 2020: M. García Morcillo, *Hasta infinita? Financial Strategies in the Triumviral Period*, in PINA POLO 2020, pp. 379-397.
- GILDENHARD -VIGLIETTI 2020: I. Gildenhard, C. Viglietti (eds), *Roman Frugality. Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond*, Cambridge 2020.
- GOWING 1992a: A.M. Gowing, *The Triumviral Narratives of Appian and Cassius Dio*, Ann Arbor 1992.
- GOWING 1992b: A.M. Gowing, *Lepidus, the Proscriptions and the Laudatio Turiae*, «Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte» 41.3 (1992), pp. 283-296.

- GUÉRIN ET AL. 2020: C. Guérin, M.T. Dinter, M. Martinho (eds), *Reading Roman Declamation: Seneca the Elder*, Oxford 2020.
- GUNDERSON 2003: E. Gunderson, *Declamation, Paternity, and Roman Identity. Authority and the Rhetorical Self*, Cambridge 2003.
- HÅKANSON 1989: L. *Annaeus Seneca maior, Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*, ed. L.Håkanson, Leipzig 1989.
- HALLETT 2011: J.P. Hallett, *Scenarios of Sulpiciae: moral discourses and immoral verses*, «EuGeStA» 1 (2011), pp. 79-97.
- HEMELREIJK 1987: E.A. Hemelrijk, *Women's Demonstrations in Republican Rome*, in J. Blok, P. Mason (eds), *Sexual Asymmetry. Studies in Ancient Society*, Amsterdam 1987, pp. 217-240.
- HENDERSON 1997: J. Henderson, *Three Men in a Vote: Proscription and the Power of the Text (Appian Bellum Ciuile 4.1.1-6.51)*, «Histos» 1 (1997), pp. 93-112 [rist. in J. Henderson, *Fighting for Rome. Poets & Caesars, History & Civil War*, Cambridge 1998, pp. 11-36].
- HIN 2013: S. Hin, *The Demography of Roman Italy: Population Dynamics in an Ancient Conquest Society (201 BCE-14 CE)*, Oxford 2013.
- HINARD 1984: F. Hinard, *Sur les liberi proscriptorum. Approches prosopographique et juridique d'un problème politique*, in V. Giuffrè (cur.), *Sodalitas: Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol 4, Napoli 1984, pp. 1889-1907.
- HINARD 1985: F. Hinard, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Rome 1985.
- HOPWOOD 2015: B. Hopwood, *Hortensia Speaks: An Authentic Voice of Resistance?*, in K. Welch (ed.), *Appian's Roman History: Empire and Civil War*, Swansea 2015, pp. 305-322.
- HUMM 2015: M. Humm, *Census, classes censitaires et statuts civiques à Rome sous civiques à Rome sous la République*, in «Politica e religione. Annuario di teologia politica» (2015), pp. 87-119.
- LANFRANCHI 1938: F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938.
- LE GALL 1970: J. Le Gall, *Un critère de différenciation sociale*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité Classique. Actes du Colloque de Caen 25-26 avril 1969*, Paris 1970, pp. 275-286.
- LENTANO 1999: M. Lentano, *La declamazione latina: rassegna di studi e stato delle questioni (1980-1998)*, «Bollettino di Studi Latini» 29.2 (1999), pp. 571-621.

- LENTANO 2005: M. Lentano, 'Un nome più grande di ogni legge'. *Declamazione latina e patria potestas*, «Bollettino di Studi Latini» 35.2 (2005), pp. 558-589.
- LENTANO 2012: M. Lentano, *Il vascello del parricida: un tema declamatorio tra mito e retorica (Seneca, Controversiae, 7, 1)*, «Bollettino di Studi Latini», 42.1 (2012), pp. 1-14.
- LENTANO 2014: M. Lentano, *Retorica e diritto: per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2014.
- LENTANO 2015a: M. Lentano, *La città dei figli. Pensieri di un declamatore ai funerali di Cicerone*, in C. Pepe, G. Moretti (curr.), *Le parole dopo la morte: forme e funzioni della retorica funeraria nella tradizione greca e romana*, Trento 2015, pp. 223-244.
- LENTANO 2015b: M. Lentano, *La declamazione latina: prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015.
- LENTANO 2016: M. Lentano, *Parlare di Cicerone sotto il governo del suo assassino. La controversia VII, 2 di Seneca e la politica augustea della memoria*, in R. Poignault, C. Schneider (éds), *Fabrique de la déclamation antique (Controverses et suasoires). Présence de la déclamation antique, 2. Colloque international (Strasbourg, juin 2012)*, Lyon 2016, pp. 375-391.
- LENTANO 2017: M. Lentano, *La declamazione a Roma. Breve profilo di un genere minore*, Palermo 2017.
- LENTANO 2019: M. Lentano, *Confondere le tracce. L'immagine di Augusto in Seneca il Vecchio*, «Invigilata Lucernis» 41 (2019), pp. 144-160.
- LICANDRO 2018: O. Licandro, *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Torino 2018.
- LOBUR 2008: J.A. Lobur, *Consensus, Concordia and the Formation of Roman Imperial Ideology*, New York-London 2008.
- LO CASCIO 2001: E. Lo Cascio, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età «serviana» alla prima età imperiale*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité» 113.2 (2001), pp. 565-603.
- LUCHELLI - ROHR VIO 2016: T.M. Lucchelli, F. Rohr Vio, *La ricchezza delle matrone: Ortensia nella dialettica politica al tramonto della Repubblica*, in I. Cogitore, A. Bielman Sánchez, A. Kolb, (éds), *Femmes influentes dans le monde hellénistique et à Rome: III^e siècle av. J.-C.-I^{er} siècle apr. J.-C.*, Grenoble 2016, pp. 175-196 (<https://doi.org/10.4000/books.ugaeditions.20815>).
- MAGNINO 1998: D. Magnino, *Appiani Bellorum Civiliium Liber Quartus*, Como 1998.
- MANTOVANI 2021: D. Mantovani, *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in C. Buzzacchi, I. Fagnoli (curr.), *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, Milano 2021, pp. 141-215.

- MAIURO 2018: M. Maiuro, *Patrimonio, reddito e censo in due momenti di età repubblicana*, in VALLERANI 2018, pp. 153-167.
- MARINO 2010: R. Marino, *Politica e psicodramma nella retorica di campo in età triumvirale*, «ὄρμος - Ricerche di Storia Antica» n.s. 2 (2010), pp. 128-137.
- MAZZOLI 2006: G. Mazzoli, *La guerra civile nelle declamazioni di Seneca il Retore*, in *Ciceroniana. Atti del XII Colloquium Tullianum* (Salamanca 2004), Roma 2006, pp. 45-57.
- MCCCLINTOCK 2017: A. McClintock, *Un'analisi giuridica della lex Voconia*, «Teoria e storia del diritto privato» 10 (2017), pp. 1-50.
- MCCCLINTOCK 2022: A. McClintock, *La ricchezza femminile e la lex Voconia*, Napoli 2022.
- MIGLIARIO 1989: E. Migliario, *Luoghi retorici e realtà sociale nell'opera di Seneca il Vecchio*, «Athenaeum» 67 (1989), pp. 525-549.
- MIGLIARIO 2003: E. Migliario, *Orientamenti ideologici e relazioni interpersonali fra gli oratori e i retori di Seneca il Vecchio*, in I. Gualandri, G. Mazzoli (curr.), *Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale*, Atti del Convegno Internazionale (Milano-Pavia, 2000), Como 2003 pp. 101-114.
- MIGLIARIO 2007: E. Migliario, *Retorica e storia. Una lettura delle Suasoriae di Seneca Padre*, Bari 2007.
- MIGLIARIO 2009a: E. Migliario, *Storia romana e cultura latina per i retori greci di età augustea*, «LEXIS» 27 (2009), pp. 509-524.
- MIGLIARIO 2009b: E. Migliario, *Le proscrizioni triumvirali fra retorica e storiografia*, in M.T. Zambianchi (cur.), *Ricordo di Delfino Ambaglio*, Como 2009, pp. 55-66.
- MILLAR 1973: F. Millar, *Triumvirate and Principate*, «The Journal of Roman Studies» 63 (1973), pp. 50-67.
- MILNOR 2005: K. Milnor, *Gender, Domesticity, and the Age of Augustus: Inventing Private Life*, Oxford 2005.
- NICOLET 1976: C. Nicolet, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République Romaine*, Bonn 1976.
- NICOLET 1982: C. Nicolet, *Il pensiero economico dei romani*, in L. Firpo (cur.), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali* 1, Torino 1982, 877-960.
- OSGOOD 2006: J. Osgood, *Caesar's Legacy: Civil War and the Emergence of the Roman Empire*, Cambridge 2006.

- PARKER 1998: H. Parker, *Loyal Slaves and Loyal Wives: The Crisis of the Outsider-Within and Roman Exemplum Literature*, in S.R. Joshel, S. Murnaghan (eds), *Women and Slaves in Greco-Roman Culture: Differential Equations*, London-New York 1998, pp. 152-173.
- PELLING 1996: C. Pelling, *The Triumviral Period*, in A. Bowman et al. (eds), *The Cambridge Ancient History*, Cambridge 1996², pp. 1-69.
- PEPE 2015: C. Pepe, *Morire da donna. Ritratti esemplari di bonae feminae nella laudatio funebris romana*, Pisa 2015.
- PEPPE 1984: L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano 1984.
- PEPPE 2016: L. Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali. dell'appartenenza e dell'identità femminile in Roma antica*, Lecce 2016.
- PERNOT 2007: L. Pernot, *Il non-detto nella declamazione greco-romana: discorso figurato, sottintesi e allusioni politiche*, in L. Calboli Montefusco (ed.), *Papers on Rhetoric, VIII. Declamation. Proceedings of the Seminars held at the Scuola Superiore di Studi Umanistici (Bologna, February-March 2006)*, Rome 2007, pp. 209-234.
- PIACENTIN 2021: S. Piacentin, *Financial Penalties in the Roman Republic. A Study of Confiscations of Individual Property, Public Sales, and Fines (509-58 BC)*, Leiden-Boston 2021.
- PINA POLO 2020: F. Pina Polo (ed.), *The Triumviral Period: Civil War, Political Crisis and Socioeconomic Transformations*, Zaragoza 2020.
- PUGLIESE 1986: G. Pugliese, 'Dominium ex iure Quiritium' - Eigentum - Property, in G. Pugliese, *Scritti giuridici scelti, IV, Problemi di diritto vigente*, Napoli 1986.
- RIZZELLI 2014: G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014.
- RIZZELLI 2015: G. Rizzelli, *Declamazione e diritto*, in LENTANO 2015b, pp. 211-270.
- RIZZELLI 2016: G. Rizzelli, *Tra collera e ragione. Il castigo paterno in Roma antica*, in A. McClintock (cur.), *Giuristi nati. Diritto romano e antropologia*, Bologna 2016, pp. 185-231.
- RIZZELLI 2017: G. Rizzelli, *Padri romani, Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017.
- RIZZELLI 2022: G. Rizzelli, *L'aequitas a Sofistopoli. Note sull'aequitas nell'antologia di Seneca Padre*, «Rivista di Diritto Romano» 22 n.s. 7 (2022), pp. 1-18.
- ROHR VIO 2015: F. Rohr Vio, *Dux femina: Fulvia in armi nella polemica politica di età triumvirale*, in T. Lucchelli, F. Rohr Vio (curr.), *Viri militares: rappresentazione e propaganda tra Repubblica e Principato*, Trieste 2015, pp. 61-89.

- ROHR VIO 2018: F. Rohr Vio, *Femina lectissima: Giulia, madre di Marco Antonio, tra descrizione e rappresentazione*, «Romanitas - Revista de Estudios Grecolatinos» 11 (2018), pp. 43-63.
- ROHR VIO 2019: F. Rohr Vio, *Le custodi del potere. Donne e politica alla fine della Repubblica romana*, Roma 2019.
- ROHR VIO 2022a: F. Rohr Vio, *Il potere della parola femminile: le virtutes ereditarie di Porcia, Ortensia e Marcia al servizio della politica romana*, in B. Girotti, G. Marsili, M. E. Pomerio (curr.), *Il potere dell'immagine e della parola. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio*, Spoleto 2022, pp. 39-55.
- ROHR VIO 2022b: F. Rohr Vio, *Matronae and Politics in Republican Rome*, in V. Arena, J. Prag (eds), *A Companion to the "Political Culture" of the Roman Republic*, London 2022, pp. 362-373.
- ROLLER 1997: M.B. Roller, *Color-Blindness: Cicero's Death, Declamation, and the Production of History*, «Classical Philology» 92 (1997), pp. 109-130.
- ROSILLO-LÓPEZ 2020: C. Rosillo-López, *The Socio-Political Experience of the Italians during the Triumviral Period*, in PINA POLO 2020, pp. 353-377.
- SANTANGELO 2007: F. Santangelo, *Sulla, The Elites and the Empire*, Leiden-Boston 2007.
- SCAPPATICCIO 2020: M.C. Scappaticcio (ed.), *Seneca the Elder and his Rediscovered Historiae ab initio bellorum civilium. New Perspectives on Early-Imperial Roman Historiography*, Berlin-Boston 2020.
- SCUDERI 1979: R. Scuderi, *Problemi fiscali a Roma in età triumvirale*, «Clio» 13.3 (1979), pp. 341-368.
- STEEL 2020: C. Steel, *The Intersection of Oratory and Political Change*, in PINA POLO 2020, pp. 195-208.
- SYME 2014 [1939]: R. Syme, *La rivoluzione romana*, Torino 2014² (ed. or. Oxford 1939).
- TOUAHRI 2010: O. Touahri, *Le phénomène de la guerre civile d'après Sénèque le Rhéteur*, in P.-L. Malosse, M.-P. Noël, Schouler (éds), *Clio sous le regard d'Hermès. L'utilisation de l'histoire dans la rhétorique ancienne de l'époque hellénistique à l'Antiquité tardive. Actes du Colloque international de Montpellier (18-20 octobre 2007)*, Alessandria 2010, pp. 55-64.
- VALLERANI 2018: M. Vallerani (cur.), *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, Roma 2018.
- VETTORI 2020: G. Vettori, *La materfamilias come soggetto patrimoniale nella legislazione etico-matrimoniale di Augusto*, «EuGeStA» 10 (2020), pp. 30-88.
- VETTORI 2021: G. Vettori, *Fortiores...quam quemquam virum. Sconfinamenti di genere nella «Rivoluzione Romana»*, in C. Pepe, E. Porciani (curr.), *Sconfinamenti di genere. Donne coraggiose che vivono nei testi e nelle*

immagini /Crossing Gender Boundaries. Brave Women Living in Texts and Images, «Quaderno di Polygraphia» #2, Santa Maria Capua Vetere 2021, pp. 67-76.

VIGLIETTI 2014: *Economia*, in M. Bettini, W.M. Short (curr.), *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica*, Bologna 2014, pp. 215-248.

VIVENZA 2012: Vivenza G., *Roman Economic Thought*, in W. Scheidel (ed.), *The Cambridge Companion to the Roman Economy*, Cambridge 2012, pp. 25-44.

WEBB 2022: L. Webb, *Female Interventions in Politics in the libera res publica: Structures and Practices*, in *Leadership and Initiative in Late Republican and Early Imperial Rome*, Leiden 2022, pp. 151-188.

WELCH 2011: K. Welch, *Velleius and Livia: making a portrait*, in E. Cowan (ed.), *Velleius Paterculus: Making History*, Swansea 2011, pp. 309-326.

WELCH 2019: K. Welch, *Selling Proscription to the Roman Public*, in C. Rosillo-López (ed.), *Communicating Public Opinion in the Roman Republic*, Stuttgart 2019, pp. 241-254.

WESTALL 2015: R. Westall, *The sources for the Civil Wars of Appian of Alexandria*, in K. Welch (ed.), *Appian's Roman History: Empire and Civil War*, Swansea 2015, pp. 125-167.